

PEC Presidente Trib. CS

Da: marcocorno <marcocorno@pec.it>
Inviato: lunedì 4 marzo 2024 17:24
A: presidente.tribunale.cosenza
Oggetto: Marano Carmela - Richiesta di pubblicazione sentenza
Allegati: Sentenza.pdf

In ottemperanza alle disposizioni avute dal Giudicante trasmetto in qualità di liquidatore la sentenza afferente all'apertura della liquidazione controllata promossa dalla sig.ra Marano Carmela al fine di consentire all'Ufficio di Presidenza la sua pubblicazione sul sito del Tribunale di Cosenza - Sezione procedure di sovraindebitamento.

Cordialmente.

--

Dott. Marco Corno
Revisore Legale
Consulente del Giudice
Esperto in diritto della crisi

Registro Revisori Legali c/o MEF n. 164043
Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza n. 20/B
Albo CTU c/o Tribunale di Cosenza n. 180/17/VG
Albo Gestori della Crisi d'Impresa c/o Ministero della Giustizia n. 2334

Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e quindi ne è proibita l'utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail.

TRIBUNALE DI COSENZA

Visto:

Allo cancelliere confidenziale.

Cosenza, il

7-3-2024

IL CAPODANTE DEL TRIBUNALE
Anna Maria Luisa Lingrone



TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione I civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1/2024 R.F.
N. 11/2024 SENT.
N. 237/2024 CRON.
N. 16/2024 REP.
N. _____ R. SPESSE

N. R.G. procedimento unitario 20-1/2024

Il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, formato dai magistrati:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. dott.ssa Rosangela Viteritti | presidente |
| 2. dott.ssa Francesca Familiari | giudice del. |
| 3. dott.ssa Mariarosaria Savaglio | giudice |

riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente

**SENTENZA DICHIARATIVA DELL'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE
CONTROLLATA**

**sul ricorso recante n. R.G. proc. unit. 20-1/2024
promosso da:**

Restaneo Luca (C.F. RSTLCU75P16D451E) e Marano Carmela (C.F. MRNCML75P50D086O), residenti a Cosenza in Viale Busento n. 13, rappresentati e difesi dall'Avv. Pierpaolo Rodighiero del Foro di Cosenza (pec: avv.pierpaolorodighiero@pec.giuffre.it), ove eleggono domicilio per la ricezione di comunicazioni e avvisi di cancelleria afferenti alla domanda in epigrafe;

PREMESSO IN FATTO

Con ricorso iscritto a ruolo il 27.12.2023 i ricorrenti hanno chiesto l'omologa di un piano di ristrutturazione dei debiti. A seguito del decreto di diniego



dell'omologazione, emesso l'08.02.2024, in data 13.02.2024 i medesimi hanno chiesto, ex art. 70 comma 10 C.C.I.I., la liquidazione controllata dei loro beni, richiedendo espressamente, nondimeno, l'esclusione dalla procedura delle autovetture in loro possesso. In ragione, peraltro, della indisponibilità di beni immobili, hanno chiesto la liquidazione limitata alle (sole) quote di stipendi futuri, detratta la somma di € 1.600,00, destinata al soddisfacimento delle esigenze di vita dei ricorrenti.

RITENUTO IN DIRITTO

Premessa l'ammissibilità della liquidazione controllata in totale assenza di "beni" da liquidare, che non siano quote di reddito o di pensione, come tali beni "futuri"¹, ritiene il tribunale, nondimeno, che la pretesa dei debitori di escludere dalla liquidazione, a priori, le autovetture in loro possesso, non trova conforto nel dato normativo, posto che, in primo luogo, gli unici beni esclusi dalla liquidazione sono quelli menzionati dall'art. 268 comma 4 C.C.I.I., mentre, in secondo luogo, la previsione dettagliata dei beni da liquidare e delle modalità della loro liquidazione

¹La questione, abbastanza dibattuta, quanto meno fino all'intervento della Consulta, è stata di recente interessata, per l'appunto, dall'intervento della Corte Costituzionale, con sentenza n. 6 del 19.1.2024. Nello specifico, il giudice delle leggi ha rilevato come la norma dettata per la liquidazione giudiziale, di cui all'art. 142, comma 2, CCII, per cui "sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi", esprime una disciplina applicabile anche alla liquidazione controllata in forza di quanto previsto direttamente dall'art. 268, comma 4, lettera b), CCII, da cui si evince, a contrario, che alla procedura minore si possono ascrivere le quote di stipendi e pensioni che eccedano «quanto occorre al mantenimento» del debitore «sovraindebitato e della sua famiglia», vale a dire prestazioni periodiche, corrispondenti a crediti esigibili nel tempo, possibilità, del resto, in piena sintonia con quanto dispone, in generale, l'art. 2740 del codice civile, in base al quale «il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri».

Ha osservato la Corte, inoltre, che l'esdebitazione pone un limite temporale massimo alla apprensione dei beni sopravvenuti del debitore, mentre, al contempo, in presenza di crediti concorsuali non ancora soddisfatti prima del triennio, essa finisce per operare anche quale termine minimo.

Ove, infatti, per adempiere ai debiti relativi ai crediti concorsuali e a quelli concernenti le spese della procedura sia necessario acquisire i beni sopravvenuti del debitore (compresi i crediti futuri o non ancora esigibili), i liquidatori – salvo che riescano a soddisfare integralmente i citati crediti tramite la vendita di beni futuri o la cessione di crediti futuri o non ancora esigibili – sono tenuti a prevedere un programma di liquidazione che sfrutti tutto il tempo antecedente alla esdebitazione e che, dunque, sia di durata non inferiore al triennio. Di conseguenza, ben potrebbe il giudice delegato sindacare in sede di approvazione, ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII, un programma di liquidazione che stabilisca un termine di acquisizione dei beni sopravvenuti di durata inferiore a quella derivante dal meccanismo della esdebitazione, ove tale termine lasci parzialmente insoddisfatte le ragioni dei creditori concorsuale.



è rimessa al liquidatore, attraverso la stesura del programma di liquidazione che, ad ogni modo, è sottoposto al vaglio del tribunale ai fini della valutazione di congruità.

Premesse le specificazioni appena esposte, ritiene il tribunale che sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, richiesta dai debitori ai sensi dell'art. 70, comma 10, secondo periodo, C.C.I.I. Nello specifico, sussiste la competenza di questo Tribunale ex art. 27 comma 2 C.C.I.I., dal momento che i debitori risiedono nel Comune di Cosenza; sussiste la legittimazione attiva e passiva dei ricorrenti, ex art. 268 comma 1 CCII, trattandosi di debitori in stato di sovraindebitamento, per quanto si evince dalla relazione dell'OCC prodotta nel procedimento di ristrutturazione dei debiti concluso con provvedimento di diniego dell'omologazione.

Ritiene il Collegio, pertanto, che sussistano i presupposti di cui all'art. 268 C.C.I.I. e che debba emettersi sentenza ex art. 270 C.C.I.I.

PQM

visti gli artt. 268, 269 e 270 C.C.I.I.;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata a carico di RESTANEO Luca (C.F. RSTLCU75P16D451E) e MARANO Carmela (C.F.MRNCML75P50D086O);

NOMINA

giudice delegato la dott.ssa Francesca Familiari;

NOMINA

liquidatore il dott. Marco Corno;

ORDINA

ai debitori il deposito entro sette giorni delle scritture fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario;



ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

DISPONE

a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;

ORDINA

al liquidatore, in presenza di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti

DISPONE

che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai sensi dell'art. 272 comma 2 C.C.I.I.

Così deciso in Cosenza, 28.02.2024

Il giudice delegato
dott.ssa Francesca Familiari

Il presidente
dott.ssa Rosangela Viteritti



PEC Presidente Trib. CS

Da: marcocorno <marcocorno@pec.it>
Inviato: lunedì 4 marzo 2024 17:26
A: presidente.tribunale.cosenza
Oggetto: Restaneo Luca - Richiesta di pubblicazione sentenza
Allegati: Sentenza.pdf

In ottemperanza alle disposizioni avute dal Giudicante trasmetto in qualità di liquidatore la sentenza afferente all'apertura della liquidazione controllata promossa dal sig. Restaneo Luca al fine di consentire all'Ufficio di Presidenza la sua pubblicazione sul sito del Tribunale di Cosenza - Sezione procedure di sovraindebitamento.

Cordialmente.

--

Dott. Marco Corno
Revisore Legale
Consulente del Giudice
Esperto in diritto della crisi

Registro Revisori Legali c/o MEF n. 164043
Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza n. 20/B
Albo CTU c/o Tribunale di Cosenza n. 180/17/VG
Albo Gestori della Crisi d'Impresa c/o Ministero della Giustizia n. 2334

Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e quindi ne è proibita l'utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail.

TRIBUNALE DI COSENZA
Visto: *Allo cancelliere aggiunto*
Cosenza, il 7-3-2024
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 11
D.ssa Maria Elisa Mingroni



TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione I civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 2/2024 R.F.
N. 11/2024 SENT.
N. 237/2024 CRON.
N. 16/2024 REP.
N. _____ R. STESF

N. R.G. procedimento unitario 20-1/2024

Il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, formato dai magistrati:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. dott.ssa Rosangela Viteritti | presidente |
| 2. dott.ssa Francesca Familiari | giudice del. |
| 3. dott.ssa Mariarosaria Savaglio | giudice |

riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente

**SENTENZA DICHIARATIVA DELL'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE
CONTROLLATA**

**sul ricorso recante n. R.G. proc. unit. 20-1/2024
promosso da:**

Restaneo Luca (C.F. RSTLCU75P16D451E) e Marano Carmela (C.I.
MRNCML75P50D086O), residenti a Cosenza in Viale Busento n. 13, rappresentati e difesi
dall'Avv. Pierpaolo Rodighiero del Foro di Cosenza (pec:
avv.pierpaolorodighiero@pec.giuffre.it), ove eleggono domicilio per la ricezione di
comunicazioni e avvisi di cancelleria afferenti alla domanda in epigrafe;

PREMESSO IN FATTO

Con ricorso iscritto a ruolo il 27.12.2023 i ricorrenti hanno chiesto l'omologa di un
piano di ristrutturazione dei debiti. A seguito del decreto di diniego



dell'omologazione, emesso l'08.02.2024, in data 13.02.2024 i medesimi hanno chiesto, ex art. 70 comma 10 C.C.I.I., la liquidazione controllata dei loro beni, richiedendo espressamente, nondimeno, l'esclusione dalla procedura delle autovetture in loro possesso. In ragione, peraltro, della indisponibilità di beni immobili, hanno chiesto la liquidazione limitata alle (sole) quote di stipendi futuri, detratta la somma di € 1.600,00, destinata al soddisfacimento delle esigenze di vita dei ricorrenti.

RITENUTO IN DIRITTO

Premessa l'ammissibilità della liquidazione controllata in totale assenza di "beni" da liquidare, che non siano quote di reddito o di pensione, come tali beni "futuri"¹, ritiene il tribunale, nondimeno, che la pretesa dei debitori di escludere dalla liquidazione, a priori, le autovetture in loro possesso, non trova conforto nel dato normativo, posto che, in primo luogo, gli unici beni esclusi dalla liquidazione sono quelli menzionati dall'art. 268 comma 4 C.C.I.I., mentre, in secondo luogo, la previsione dettagliata dei beni da liquidare e delle modalità della loro liquidazione

¹La questione, abbastanza dibattuta, quanto meno fino all'intervento della Consulta, è stata di recente interessata, per l'appunto, dall'intervento della Corte Costituzionale, con sentenza n. 6 del 19.1.2024. Nello specifico, il giudice delle leggi ha rilevato come la norma dettata per la liquidazione giudiziale, di cui all'art. 142, comma 2, CCII, per cui "sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi", esprime una disciplina applicabile anche alla liquidazione controllata in forza di quanto previsto direttamente dall'art. 268, comma 4, lettera b), CCII, da cui si evince, a contrario, che alla procedura minore si possono ascrivere le quote di stipendi e pensioni che eccedano «quanto occorre al mantenimento» del debitore «sovraindebitato e della sua famiglia», vale a dire prestazioni periodiche, corrispondenti a crediti esigibili nel tempo, possibilità, del resto, in piena sintonia con quanto dispone, in generale, l'art. 2740 del codice civile, in base al quale «il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri».

Ha osservato la Corte, inoltre, che l'esdebitazione pone un limite temporale massimo alla apprensione dei beni sopravvenuti del debitore, mentre, al contempo, in presenza di crediti concorsuali non ancora soddisfatti prima del triennio, essa finisce per operare anche quale termine minimo.

Ove, infatti, per adempiere ai debiti relativi ai crediti concorsuali e a quelli concernenti le spese della procedura sia necessario acquisire i beni sopravvenuti del debitore (compresi i crediti futuri o non ancora esigibili), i liquidatori – salvo che riescano a soddisfare integralmente i citati crediti tramite la vendita di beni futuri o la cessione di crediti futuri o non ancora esigibili – sono tenuti a prevedere un programma di liquidazione che sfrutti tutto il tempo antecedente alla esdebitazione e che, dunque, sia di durata non inferiore al triennio. Di conseguenza, ben potrebbe il giudice delegato sindacare in sede di approvazione, ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII, un programma di liquidazione che stabilisca un termine di acquisizione dei beni sopravvenuti di durata inferiore a quella derivante dal meccanismo della esdebitazione, ove tale termine lasci parzialmente insoddisfatte le ragioni dei creditori concorsuali.



è rimessa al liquidatore, attraverso la stesura del programma di liquidazione che, ad ogni modo, è sottoposto al vaglio del tribunale ai fini della valutazione di congruità.

Premesse le specificazioni appena esposte, ritiene il tribunale che sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, richiesta dai debitori ai sensi dell'art. 70, comma 10, secondo periodo, C.C.I.I. Nello specifico, sussiste la competenza di questo Tribunale ex art. 27 comma 2 C.C.I.I., dal momento che i debitori risiedono nel Comune di Cosenza; sussiste la legittimazione attiva e passiva dei ricorrenti, ex art. 268 comma 1 CCII, trattandosi di debitori in stato di sovraindebitamento, per quanto si evince dalla relazione dell'OCC prodotta nel procedimento di ristrutturazione dei debiti concluso con provvedimento di diniego dell'omologazione.

Ritiene il Collegio, pertanto, che sussistano i presupposti di cui all'art. 268 C.C.I.I. e che debba emettersi sentenza ex art. 270 C.C.I.I.

PQM

visti gli artt. 268, 269 e 270 C.C.I.I.;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata a carico di RESTANEO Luca (C.F. RSTLCU75P16D451E) e MARANO Carmela (C.F.MRNCML75P50D086O);

NOMINA

giudice delegato la dott.ssa Francesca Familiari;

NOMINA

liquidatore il dott. Marco Corno;

ORDINA

ai debitori il deposito entro sette giorni delle scritture fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario;



ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

DISPONE

a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;

ORDINA

al liquidatore, in presenza di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti

DISPONE

che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai sensi dell'art. 272 comma 2 C.C.I.I.

Così deciso in Cosenza, 28.02.2024

Il giudice delegato
dott.ssa Francesca Familiari

Il presidente
dott.ssa Rosangela Viteritti

